Legge 8 agosto 1996, n. 416

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedi- menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 54, e 12 aprile 1996, n. 191.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennita' supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
- 2. A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito e' determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilita'. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalita' di erogazione dell'indennita' supplementare, nonche' le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. I tempi di erogazione dell'indennita' supplementare nonche' dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente.
- 3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilita' dei beni in proprieta' o in titolarita' della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione gia' compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- 3-bis. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.